



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MARAS</b>	<b>SILVIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CELOTTO</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TITTON</b>	<b>CARLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 153/2016  
depositato il 25/02/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.REG.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.COM.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ALTRO 2010  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.REG.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.COM.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ALTRO 2010  
contro:

BIASOTTO DINO

VIA TOLPADA N. 1 31100 TREVISO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.REG.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ADD.COM.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP02452/2015 IRPEF-ALTRO 2010  
contro:

PIANA MICHELE

VIA MARCHESAN N. 1/D 31100 TREVISO

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 153/2016

UDIENZA DEL

27/09/2017 ore 15:00

N°

**455/03/17**

PRONUNCIATA IL:

**27/09/2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**25/10/2017**

Il Segretario

*Fiorella Comparsi*

*F. Comparsi*



(segue)

SENTENZA N. 455-03-2017

[REDACTED]

**difeso da:**  
BETTIOL GIANLUIGI  
VIA LONGHIN N. 1 31100 TREVISO TV

**difeso da:**  
MARCHI ANDREA  
VIA LONGHIN N. 1 31100 TREVISO TV

**difeso da:**  
SESSA ENRICO  
VIA LONGHIN N. 1 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 153/2016

UDIENZA DEL

27/09/2017 ore 15:00

Il sig. ██████████ esercente l'attività di imprenditore nel campo delle discoteche e della ristorazione, in data 17.12.2015, riceve notifica dell'avviso di accertamento n. T6X01VP02452/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, ex art. 38 - comma 4 - del D.P.R. 600/1973 e del D.M. del 24.12.2012, in relazione all'anno 2010, concernente un maggior reddito accertato di Euro 1.508.122,00 (così determinato: totale spese certe per Euro 73.319,00, totale spese per elementi certi per Euro 2.728,00, investimenti nell'anno per Euro 1.432.075,00) con conseguente maggiore imposta Irpef di Euro 657.283,00, maggiore imposta Addizionale Regionale di Euro 13.513,00, maggiore imposta Addizionale Comunale di Euro 6.006,00 oltre ad una sanzione amministrativa di Euro 657.283,00, nonché interessi di Legge.-

Il tentativo di adesione notificato al ricorrente in data 30.06.2015 e proposto dall'Agenzia, con invito ex art. 32 del D.P.R. 600 del 1973 n. 100282/2015, si è concluso negativamente con notifica in data 20.10.2015.-

Il ricorrente è proprietario di varie società : - ~~Albergo Garden and Hotel Immobiliare Nova~~ proprietaria della discoteca ~~Palazzo Farnesina~~ proprietaria della discoteca ~~Messaggio~~ ~~Ag. Farnesina Monumento di Venezia di Palazzo~~ - Il funzionamento dell'attività era strutturato con una società di gestione denominata ~~V...~~ la cui effettiva operatività inizio sin dal 2004 con le società immobiliari sopra descritte che affittavano i loro beni alle società di gestione.-

Il sig. ██████████ ha sempre utilizzato dette risorse per finanziare a sua volta, come una holding, le diverse società operative del gruppo, tenuto conto che gli istituti bancari concedono investimenti solo a fronte di adeguate garanzie. Tali garanzie consistevano in ipoteche concesse sugli immobili di proprietà immobiliare delle società sopra descritte.-

Per quanto oggi ci occupa, parte ricorrente vuole evidenziare di non aver mai guadagnato una cifra come quella ipotizzata dall'Agenzia in un solo anno, la stessa esula da qualsiasi logica determinazione e realtà, ma di aver spostato la liquidità per far fronte alle varie necessità da una società all'altra, tramite i finanziamenti infruttiferi esistenti nelle società come in realtà farebbe una holding.-

Con il ricorso il ricorrente eccepisce : - la nullità dell'avviso di accertamento poiché non adeguatamente motivato né provato ; - la violazione del principio di capacità contributiva; - la contraddittorietà dell'Ufficio per la conseguente lesione del diritto di difesa; - lo scostamento per gli accertamenti parametrici non costituisce "ex lege" prova di evasione e non può validare la pretesa tributaria se non è basata su fatti gravi, precisi e concordanti; - la violazione del contraddittorio per il mancato rispetto del termine dei sessanta giorni ; - la violazione dell'art. 38 - comma 4 - del D.P.R. 600/73 e del D.M. del 20.12.2010; - la violazione degli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione ; - la violazione dell'art. 42 - comma 2 - D.P.R. 600/73 e dell'art. 2697 c.c. ; - la violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/73 per firma illeggibile; - nel merito l'infondatezza del quantum asseritamente richiesto dall'Ufficio.-

Chiede la dichiarazione di nullità dell'atto qui impugnato per tutte le ragioni sopra esposte, con la vittoria delle spese di lite.-

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Osserva

La Commissione all'udienza del 25.01.2017 con ordinanza n. 52/3/17 dispone consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, tenuto anche conto delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta, di eventuali finanziamenti effettuati dal [redacted] in favore delle società [redacted], l'entità dei rimborsi a tale titolo ricevuti dal medesimo [redacted] da parte delle suddette società e le fonti delle spese relative alle rate di mutui per l'anno 2010 corrisposte dal ricorrente, nonché di verificare, con riferimento agli investimenti sub 1 e sub 2 di cui all'avviso di accertamento T6X01VP02452, attinenti ai dedotti finanziamenti soci infruttiferi gli elementi contabili e la data delle corrispondenti provviste.- Il Dr. Piana Michele in data 26.05.2017 ha depositato presso la segreteria di questa C.T.P. di Treviso la consulenza tecnica sopra richiesta che forma parte integrante ed essenziale al fine di definire nel merito l'intera vicenda.-

Con esame ai motivi di presunta illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento sollevati in punto di diritto, la Commissione osserva : non sussiste il difetto di motivazione essendo l'avviso di accertamento pienamente ed ampiamente motivato, anche con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno portato l'Ufficio all'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73, a fronte del quale il contribuente ha ampia facoltà di prova contraria.- E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene l'obbligo motivazionale dell'accertamento adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizione di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti. Si è, in proposito, ritenuto che il requisito motivazionale, cui va riconosciuta natura di provocatio ad opponendum, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio, nell'eventuale fase contenziosa ..." ( Cass. sentenza n. 8932/2005, 19515/2003).- In tal senso è anche l'insegnamento della Suprema Corte (sentenza n. 14065 del 20.06.2014) la quale ribadisce che in tema di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del D.P.R. 600 del 1973, che consiste nell'applicazione di presunzioni semplici in virtù delle quali (art. 2727 c.c.), l'Ufficio Finanziario è legittimato a risalire da fatti noti a quelli ignorati ( sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) e la presunzione semplice genera l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà.- Ed ancora, valgono gli insegnamenti sempre della giurisprudenza di legittimità, quando precisa che la disponibilità di alcuni beni ( autovettura, immobili, assicurazioni, ecc.), costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare

legale, che dispensa da qualsiasi prova coloro a favore dei quali essa è stabilita, perché è la Legge stessa che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva ( Cass. n. 19252 del 2005).-

Né sussiste alcuna violazione sul termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, riferibile unicamente alla chiusura della verifica fiscale e non alla fase del contraddittorio che si sviluppa successivamente.- In particolare, la richiamata norma riguarda l'intervallo di tempo che deve necessariamente intercorrere ( salvo l'esistenza di situazioni di particolare urgenza) tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni ivi previste ( accessi, ispezioni o verifiche, eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento e, nel caso in esame, non appare violato il diritto al contraddittorio, in quanto l'Ufficio ha operato in modo da garantire la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento, come dimostrato dai vari momenti di contraddittorio, tutti richiamati nell'avviso e riportati in fatto.- Né risulta pregiudicato il diritto di difesa del contribuente che in tutte le fasi dell'istruttoria ha potuto presentare osservazioni e memorie a supporto dell'attività di indagine e l'Ufficio ha debitamente motivato sull'accoglimento o sul rigetto delle stesse. Ed ancora, lo svolgimento dell'attività istruttoria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un verbale ricognitivo delle attività svolte, potendo l'A.F. procedere all'emissione dell'avviso laddove emergano elementi fattuali di rilievo a supporto della pretesa.-

Sull'eccezione per firma illeggibile posta a conclusione dell'avviso di accertamento, norma violata comma 1 dell'art. 42 del D.P.R. 600/73, posto che è lo stesso contribuente a riconoscere che l'accertamento in esame è sottoscritto dal Direttore Provinciale di Treviso, dr. Eugenio Amilcare, la stessa appare defatigatoria, né il contribuente ha alcun potere per disconoscerla.- Per mero tuziorismo, vale l'insegnamento della Cassazione, per la quale l'accertamento tributario, in quanto atto amministrativo scritto, è esistente ogni volta in cui il documento per l'insieme delle circostanze che ne accompagnano la formulazione, è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio è adottato. Ne discende che la leggibilità della firma non è indispensabile per l'imputabilità della volontà dichiarativa al titolare dell'Ufficio e quindi per l'esistenza dell'atto amministrativo ( Cass. n. 9779/2003).-

In tema di redditometro, il comma 7, dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, si limita a porre una presunzione semplice e non a delimitare l'ambito oggettivo dell'accertamento sintetico ove quest'ultimo tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente, mediante i c.d. "elementi indicativi di capacità contributiva", cosicché quando si è in presenza di presunzioni semplici, per le quali l'onere probatorio incombe sull'A.F., spetta a quest'ultima portare in giudizio elementi presuntivi con un elevato grado di probabilità circa il fatto presunto.-

Entrando poi nel merito del rilievo più importante : investimenti sub 1 e 2, è la perizia effettuata dalla CTU che ci soccorre a riguardo, confermando che gran parte degli importi ( Euro 1.062.000,00) derivano da giroconti dalla Banca Friuladria alla Cassa di Risparmio del Veneto, con evidente errore sull'utilizzo del conto " debiti verso soci per finanziamenti " che non danno luogo a

disponibilità monetarie a favore del ricorrente.- E non solo, in relazione alle disponibilità di contanti versati nella società " holding" [redacted], ne prende atto anche la perizia della CTU, va osservato che nel 2009 dalle schede contabili della società [redacted] risulta a favore del sig. [redacted] un rimborso di Euro 150.400,00, dalla [redacted] un rimborso di Euro 164.848,70 e dalla [redacted] un rimborso di Euro 247.030,00 ( vedi allegati n. 11, 12, 13 del ricorso introduttivo).- Inoltre è stata consegnata, nel corso della CTU, la documentazione degli incassi nel corso del 2008 e del 2009, in capo al sig. [redacted] relativi alla vendita della [redacted] per Euro 3.695.000,00, nonché la documentazione di una vendita della figlia [redacted] di un'abitazione per Euro 470.000,00 dei quali Euro 420.000,00 versati sul conto corrente bancario del sig. [redacted] ( solo quest'ultima documentazione non contenuta nel ricorso introduttivo).-

La Commissione ritiene che poiché l'atto qui impugnato si basa sul nuovo redditometro, ex art. 38 del D.P.R. 600/73, e non su indagini finanziarie, ex art. 32 dello stesso decreto, risulta qui dimostrata la prova contraria richiesta circa la disponibilità nel 2010 in capo al ricorrente delle somme atte a sostenere le spese ed investimenti effettuati nel corso della stessa annualità.-

Le spese ivi comprese quelle per la fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di sentenza.-

Per questi motivi

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi E. 5.000,00 ( cinquemila/00) oltre accessori di legge, ed oltre alle spese di CTU che liquida in E. 3.500,00 ( tremilacinquecento/00) oltre accessori.-

Treviso li 27.09.2017

L'estensore

Guido Celotto



il Presidente

Silvio Maras

